

DETERMINA N. 3/25/DRS

**ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA PROMOSSA DA [REDACTED]
[REDACTED]. NEI CONFRONTI DI TIM S.P.A. IN MATERIA DI
TERMINAZIONE WHOLESALE DEGLI SMS SU RETE MOBILE TIM**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”* (di seguito *Codice*);

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS del 4 ottobre 2016 recante *“Modifiche e integrazioni del “regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/cons regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori”* (di seguito *Regolamento*);

VISTA l’istanza del 21 giugno 2024 (prot. Agcom n. 174308) con la quale la società [REDACTED] ha chiesto l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 26 del richiamato *Codice* (già art. 23) e del titolo II del *Regolamento* (art. 3 e ss), finalizzato alla risoluzione di una controversia nei confronti dell’operatore TIM S.p.A. (di seguito TIM) avente ad oggetto la violazione dell’obbligo di accesso e interoperabilità delle reti, previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, da parte di TIM, come conseguenza della disdetta del contratto per la fornitura di servizi di terminazione Wholesale di SMS su rete mobile di TIM con proposta di rinnovo contrattuale e modifica dei prezzi di fornitura;

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

VISTA la nota del 18 dicembre 2024 dello studio legale [REDACTED] associati che per procura della società [REDACTED] (prot. Agcom n. 332939) ha formalizzato la rinuncia all'istanza di intervento dell'Autorità nella citata lite *“per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell'intervenuto accordo delle parti”*;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'art. 12, al comma 1, stabilisce che *“la competenza ad adottare provvedimenti di archiviazione nei casi previsti dal presente articolo e finché gli atti non siano trasmessi alla Commissione, è delegata al Direttore”*;

CONSIDERATO altresì che l'articolo 12, comma 2, del Regolamento di cui al precedente alinea prevede che *“Il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza...”*;

RITENUTO di non proseguire nelle attività procedurali per l'intervenuta rinuncia di parte istante;

VISTI tutti gli atti del procedimento formati ed acquisiti;

DETERMINA

1. L'archiviazione del procedimento in epigrafe indicato.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 marzo 2025

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano